

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Ambientali

AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta
Allegati: citati

Risposta al foglio del 24/08/2021 e del 18/10/2021

OGGETTO: Riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con provvedimento D.M. 0000177 del 7 agosto 2010 alla società SOLVAY CHIMICA ITALIA & INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. Stabilimento di Rosignano (LI) – PROCEDIMENTO ID 127/10032. Avvio Conferenza di Servizi semplificata asincrona.

Spett. le Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS) Divisione IV Qualità dello Sviluppo c.a. Dott. Paolo Cagnoli CRESS@PEC.minambiente.it

p.c. ARPAT c.a. Dott.ssa Michela Dell'Innocenti

Si fa riferimento alla Conferenza di Servizi di cui all'oggetto, convocata con nota del 24/08/2021, per il riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. D.M. 0000177 del 7/08/2015 alla società SOLVAY CHIMICA ITALIA & INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. STABILIMENTO DI ROSIGNANO per l'esercizio dello stabilimento di Rosignano Marittimo (LI).

Con la presente, in accordo con ARPAT, si formulano le seguenti osservazioni sul Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione istruttoria IPPC con nota del 28/07/2021, prot. n. CIPPC/1576, tenendo conto delle modifiche apportate dal Gruppo Istruttore al PIC in seguito alle osservazioni del gestore, anche se il Parere Istruttorio Conclusivo aggiornato è stato acquisito in data 18 ottobre u.s. a ridosso della scadenza fissata dall'indizione della CdS asincrona. Si riporta inoltre una sintesi delle maggiori criticità rilevate durante i controlli AIA svolti negli ultimi anni, acquisita da ARPAT.

1- OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO PIC

- par. 3.1 (Pianificazione territoriale regionale): Viene effettuata un'analisi dei Beni Paesaggistici ai sensi dell'art.136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) ed ai sensi dell'art.142 del Codice, citando anche vincoli posti a notevole distanza e non direttamente interessati, ma non evidenziando che in base alla Cartografia del PIT/PPR, una parte dello stabilimento ricade all'interno della lett.b) dell'art.142 del Codice, "i Laghi". Si ricorda che per tale tipologia di vincolo, la cartografia consultabile con Geoscopio ha carattere ricognitivo (ex art.5 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR) e che per il riconoscimento del vincolo bisogna fare riferimento all'Elaborato 7B del PIT/PPR. Si ricorda anche che in materia si esprime la Soprintendenza territorialmente competente e che il soggetto che rilascia l'autorizzazione paesaggistica è il Comune sentito il parere vincolante della Soprintendenza. Sempre in materia di vincoli paesaggistici, sembrerebbe che una minima parte dello stabilimento ricada dentro la fascia dei 150 m del Fiume Fine (ex art.142 lett.c del Codice), ma nel testo si afferma che l'area



tutelata sia "immediatamente a sud". In base all'ubicazione dell'ortofoto non è possibile confermare questa affermazione. Si richiamano le vecchie aree tutelate ai sensi dell'art.142 lett.g) del Codice "i boschi" e non il perimetro aggiornato con DCR 93/2018. Si osserva infine che non viene effettuato l'inserimento dello stabilimento rispetto alle 4 invarianti strutturali che costituiscono il paesaggio. In particolare si segnala:

- In riferimento al punto 7 della tabella del "Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico" di pag. 21 si ritiene sia opportuno prendere in considerazione la messa a dimora di materiale arboreo o arbustivo, la realizzazione di fasce tampone e/o piccole aree verdi, lungo il perimetro della proprietà o in zone limitrofe, eventualmente in disponibilità della Ditta, a compensazione dell'impegno di suolo impermeabilizzato, e quale mitigazione dell'impatto visivo, per favorire il sequestro di CO2. Nella definizione di un'eventuale prescrizione si suggerisce di privilegiare l'utilizzo di materiale vivaistico di adeguata dimensione e di verificata provenienza e rispondenza ai requisiti fitosanitari e di prestare opportune cure colturali, secondo un piano di manutenzione del verde.
 - Coerentemente alle prescrizioni generali per la preservazione dagli inquinamenti della matrice suolo e sottosuolo, si ritiene sia opportuno prendere inoltre in considerazione la possibilità di recuperare a verde alcune parti asfaltate inutilizzate prevedendo opportune prescrizioni in tal senso.
- In riferimento al punto 6 della tabella del "*Piano territoriale di coordinamento provinciale*" di pag. 25 si evidenziano gli ultimi risultati del monitoraggio sul punto Mas 086: chimico (non buono) e biologico (sufficiente).
- In riferimento all'art. 48 della tabella del "*Piano territoriale di coordinamento provinciale*" di pag. 26 si ritiene possa essere presa inoltre in considerazione la possibilità di messa a dimora di materiale vegetale con funzione di fascia tampone all'esterno delle aree dello stabilimento più prossime all'alveo del fiume Fine.
- par. 3.4 (Qualità dell'aria): Le indicazioni riferite alla rete regionale sono corrette, non quelle della tabella che invece sono obsolete. Delle 4 stazioni indicate attualmente è presente solo quella di LI_Poggio San Rocco Urbana Fondo nella quale, come si evince dall'ultima relazione ARPAT, vengono monitorati i seguenti inquinanti: PM2,5, NOx e O3.

La relazione di ARPAT nelle conclusioni riporta:

I risultati delle elaborazioni relative alla stazione del comune di Rosignano Marittimo confermano quanto osservato in passato: non c'è alcuna criticità per PM2,5 e per Nox, mentre per l'Ozono anche nel 2020 i valori registrati sono oltre i valori obiettivo indicati dalla normativa.

- par. 3.5 (Ambiente idrico): sono presenti alcune imprecisioni che si riportano puntualmente:

pag. 40: dove è riportata la *(nota: l'annuario ARPAT 2020 riporta, relativamente alle misure del 2019, uno stato di qualita "ELEVATO" per tale indice nella stazione di monitoraggio "Vada") si fa presente che nel 2019 lo stato ecologico del corpo idrico Rosignano è stato classificato in qualità eccellente nel Report di ARPAT 2020 (anno di monitoraggio 2019), ma non è stata campionata la Posidonia Oceanica.*

pag. 41: Per quanto riguarda la presenza di mercurio, le concentrazioni di mercurio totale (HgT) e metilmercurio (...), in tutti i corpi idrici della Toscana, compreso il Corpo idrico: Costa Arcipelago -



Isole minori in cui ricade l'area di Rosignano Solvay. Si fa presente che Rosignano Solvay è nel corpo idrico di Rosignano.

pag.42 dove si riporta che: Le valutazione dello stato ecologico mediante la componente coralligena (Indice ESCA) ha messo in evidenza un giudizio di qualità "BUONO". Dal confronto fra i valori dell'indice ESCA calcolati nello studio con quelli calcolati in precedenza per la stessa area, si assiste ad una sostanziale coincidenza e stabilità dell'EQR.

Si fa presente che l'Indice ESCA non viene monitorato da ARPAT.

- non si ritiene sia ben giustificata la seguente affermazione:

Ad ogni modo, l'esigua percentuale (~10%) di eccessi di mercurio misurati nelle specie campionate a Vada permette di affermare che, allo stato attuale, non risulta visibile un impatto specifico dei sedimenti contenenti mercurio o dello scarico nella sua conformazione attuale, sulle concentrazioni di mercurio sul biota.

pag. 43: con riferimento al quanto riportato a conclusione del par 3.5:

All'interno del confine dello stabilimento sono presenti pozzi di carattere industriale, mentre tra le aree di salvaguardia si evidenzia la "Zona vulnerabile da nitrati" che interessa lo stabilimento nella parte centrale e meridionale. La Regione Toscana, con DPRG del 13/07/2006 n. 32/R, definisce il programma di tutela e risanamento delle acque causato dai nitrati di origine agricola, con relativo regolamento di cui all'articolo 92, comma 6 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n° 152 – Norme in materia ambientale (Direttiva CEE 91/976 del 12 Dicembre 1991).

si fa presente che non è un'area di salvaguardia, ma un'area a specifica protezione.

- par. 3.6 (Rumore): si fornisce un quadro aggiornato della normativa regionale in materia da riportare nel PIC:
- L.R. n. 89 del 1/12/98 s.m.i. Norme in materia di inquinamento acustico" (B.U.R. Toscana n. 42 del 10/12/98). La legge in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) detta le norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti stabiliti. In particolare modo sull'impatto acustico prescrive (art 12), qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, l'obbligatorietà di misure per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

 Delibera di Giunta Regionale n. 857 del 21.10.2013, che ha abrogato la DGR 788/99.

- par. 3.3 e par. 3.7 (Aree di protezione e vincolo)

Nei paragrafi 3.3 e 3.7 viene citato il PAI Toscana Costa con riferimento alla definizione del quadro della pericolosità idraulica e il piano degli interventi strutturali. Tali strumenti di pianificazione sono stati però sostituiti ormai da circa 5 anni dal PGRA - UOM Toscana Costa (Piano Gestione Rischio Alluvioni) dell'Autorità di Distretto Appennino settentrionale.

- par. 4.2. (Materie prime e produzione)

Si segnala che i dati riportati (relativamente a tutte le unità produttive) andrebbero aggiornati con analoghi dati disponibili nei report annuali inviati dalla Società relativamente agli anni 2019 e 2020.



- par. 4.4. e 4.5 (Approvvigionamenti e Consumi idrici)

Si segnala che le tabelle relative a tutte le unità produttive andrebbero aggiornate inserendo nuove colonne con i dati resi disponibili con i report annuali inviati dalla Società relativamente agli anni 2019 e 2020.

pag. 116 e 117 Le tabelle di clorometani e elettrolisi riportano la dicitura generica "Acque dolci": occorre riportare il dettaglio almeno per quanto riguarda acque superficiali e sotterranee (pozzi) come fatto per le altre UP.

In linea generale tutte le tabelle dovrebbero essere nella forma prescritta nel PMC con il dettaglio della provenienza.

- par. 4.6 (Consumi di energia)

Si segnala che i dati riportati (relativamente a tutte le unità produttive) andrebbero aggiornati con analoghi dati disponibili nei report annuali inviati dalla Società relativamente agli anni 2019 e 2020.

- par. 4.7 (Emissioni in aria)

Si segnala che i dati riportati (relativamente a tutte le unità produttive) andrebbero aggiornati con analoghi dati disponibili nei report annuali inviati dalla Società relativamente agli anni 2019 e 2020.

- par. 4.8 (Scarichi idrici ed emissioni in acqua)

Si segnala che i dati riportati (relativamente a tutte le unità produttive) andrebbero aggiornati con analoghi dati disponibili nei report annuali inviati dalla Società relativamente agli anni 2019 e 2020.

- par. 4.6.2.2, par. 10, par. 11.1.4.: il riferimento normativo (art.173) non è corretto, rif. corretto art. 273

- par. 4.14 (Rifiuti)

• Nel testo è indicato:

In stabilimento è presente anche un deposito preliminare comune a tutte le unità produttive, per alcuni specifici codice CER.

Si ritiene non sia corretto parlare di deposito preliminare unico comune ad ogni installazione e ogni installazione IPPC, con ragione sociale diversa (Solvay, Inovyn e Solvay ex Rosen), dovrebbe averne uno separato. Si ritiene quindi debba essere modificata la descrizione iniziale al paragrafo che appare fuorviante e non è rappresentativa della realtà. All'interno del parco industriale Solvay Chimica Italia è infatti autorizzata all'effettuazione dell'operazione D15 deposito preliminare per alcune tipologie di rifiuti. Nel PIC deve essere meglio specificato se i rifiuti gestiti possono provenire solo dalle UP Solvay piuttosto che dall'istallazione INOVYN e CTE Solvay e le modalità di tracciamento dei flussi di rifiuto devono rispettare le indicazioni della circolare 812 del 4 agosto 1998 p.2 l.n.

• Nel testo è indicato:

carico/scarico sono congelati e non più modificabili al momento della loro registrazione. La stampa su carta vidimata è effettuata una volta all'anno, in occasione della dichiarazione MUD, o su richiesta delle Autorità preposte, nelle stesse modalità di tenuta dei registri IVA.

Dopo i registri IVA aggiungere: " il registro di carico e scarico informatico è tenuto nel rispetto di modalità informatiche che permettono la prova dell'inalterabilità e l'integrità del documento e perfetta identificabilità temporale" Nota: tale aspetto è stato verificato nel corso dei controlli AIA svolti da ISPRA/ARPAT.



• Nel testo è indicato:

Alcune tipologie di rifiuto sono comuni alle Unità Produttive e vengono smaltiti a livello di stabilimento; l'attribuzione delle quantità alle differenze Unità produttive, se non possibile farlo direttamente, è effettuata mediante un coefficiente di ripartizione predefinito relativo a ciascun Unità Produttiva.

Tale modalità operativa non è accettabile salvo che non sia meglio argomentata.

• Nel testo è indicato:

All'interno dello stabilimento è presente una platea denominata "skimmer", nella quale vengono eseguite operazioni di pulizia di pezzi meccanici, sporchi da olio.

In tale platea avviene quindi la separazione acqua/olio, i residui oleosi vengono successivamente smaltiti.

Chiarire dov'è questa platea e quale installazione AIA la utilizza nonché dove viene inviata la fase acquosa.

• Nel testo è indicato:

autorizzazione. Se alcuni rifiuti sono facilmente identificabili e attribuibili a specifiche attività produttive, altri sono generici. Il registro di carico e scarico dei rifiuti non suddivide tali rifiuti, cosa che è fattibile solo e soltanto attraverso registrazioni interne con file excel.

Tale modalità operativa non è accettabile salvo che non sia meglio argomentata. Infatti non sembra rispondente ai principi della trasparenza e della tracciabilità dei rifiuti.

• Nel testo è indicato:

Per quanto concerne i rifiuti della società Solvay, si fa presente, evidenziato anche dall'elenco, che, in ottemperanza alla normativa, il registro di scarico e scarico, unico per Solvay sullo stabilimento, comprende rifiuti che fanno capo, oltre che alle fabbricazioni oggetto della presente AIA, anche quelli che fanno capo alla CTE Solvay regolamentata da altra AIA e quelli di aree esterne alle aree produttive nonché all'impianto di trattamento delle acque di falda, regolamentato da altra autorizzazione. Se alcuni rifiuti sono facilmente identificabili e attribuibili a specifiche attività

Tale problematica è emersa anche durante il controllo AIA della CTE Solvay per cui è stata emessa una condizione per il gestore.

La Circolare MinAmbiente n.812 del 4/08/1998 esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto, prevede al punto 2 lettera k) "... nel caso di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico". La ditta si dovrà attivare per adottare un registro per Solvay Chimica separato da quello della CTE Solvay in quanto attività differenti e in considerazione della differente tipologia di classificazione NOSE-P e NACE nonché autorizzate con AIA diverse.

- In relazione alla tabella riportata a pag. 193 si chiede infine di specificare se nel deposito D15 sono gestiti anche i rifiuti di queste tipologie prodotti da altre installazioni IPPC (es. CTE Solvay). Specificare anche come è gestito il registro corrispondente.
- Nella tabella B.11.1 di pag. 194 è riportato anche il rifiuto codice CER 100104*: questo rifiuto è prodotto dalla CTE Solvay, installazione IPPC separata. Si ritiene pertanto che non sia corretto che siano stati inseriti questi rifiuti in questa tabella. Nella medesima tabella ricorre la dicitura "Altro" nella colonna relativa a "Fasi/Unità di provenienza": andrebbe sostituita con la provenienza effettiva indicando, se del caso, anche più di una provenienza. Nella tabella successiva ricorre la



dicitura "generale" nella colonna relativa a "Fasi/Unità di provenienza": anche in questo caso è necessario sostituirla con la provenienza effettiva del rifiuto.

- par. 6 (Emissioni odorigene)

• Nel testo è riportato:

Non risulta presente alcuna documentazione relativa all'argomento.

Questa tematica è descritta in parte nel quadro conoscitivo relativo alle emissioni diffuse di ammoniaca e successivamente in maniera sommaria nel paragrafo di confronto con le BAT. In questo paragrafo andrebbe riassunta altrimenti potrebbe intendersi come una problematica inesistente nel sito diversamente da quanto è realmente, soprattutto in relazione all'impatto odorigeno generato dalla vasca di diversione in particolare dell'UP Sodiera per la presenza di ammoniaca. Si ricorda che l'UP sodiera utilizza ammoniaca e le vasche di diversione possono essere delle sorgenti areali significative dal punto di vista dell'impatto odorigeno e non sono ricomprese per ovvi motivi nel monitoraggio delle emissioni diffuse di cui al programma LDAR.

- par. 7 (Stato delle bonifiche)

• Si suggerisce di indicare che per le acque sotterranee la messa in sicurezza è attiva dal 2014 al posto della dicitura "tuttora in corso".

- par 11.1.2 (BATC 2016/902): le BAT conclusions n. 2016/902 sono del 30 maggio 2016 e non del 31 luglio 2017.

• Nel testo a pag. 262 è riportato:

Il Gestore con la nota di chiarimenti trasmessa il 17/02/2020 ribadisce che:

per quanto concerne l'applicazione di tutte le BAT inerenti gli scarichi idrici (BAT 4, BAT 10, BAT 11 e BAT 12), lo stabilimento deve essere considerato nel suo complesso, dotato di scarico finale che si immette nel corpo idrico recettore con trattamento finale di neutralizzazione e dotato di pretrattamenti effettuati alla sorgente;

in merito al trattamento finale di neutralizzazione, che esiste, ma che per ragioni principalmente di sicurezza, è effettuato all'interno dello stabilimento in area dell'U.P. Sodiera e non a valle della confluenza, data la prossimità con la zona demaniale e il corpo recettore;

In merito alla regolazione del pH dello scarico generale si riportano gli esiti delle attività di controllo svolte da Ispra e Arpat nell'ambito del controllo AIA 2018 in relazione ad un superamento del valore limite per il pH scarico generale.

Il GI ha effettuato un approfondimento in merito all'evento di superamento del valore limite del pH dello scarico generale SF occorso nel mese di dicembre 2017, per il quale il gestore aveva provveduto ad inviare formale comunicazione all'AC. Il gestore ha chiarito che esso è stato dovuto ad una regolazione errata con HCl del pH. Il Gestore ha inoltre precisato che tale processo di regolazione del pH risulta altamente complesso a causa della molteplicità di fattori che concorrono in modo altalenante alla determinazione del pH rilevato sullo scarico finale SF. Ai fini del miglioramento di tale criticità il Gestore Solvay già avviato un processo di analisi che coinvolge anche il Gestore cointestatario AIA INOVYN. In merito il GI ha quindi richiesto, come condizione per i Gestori SOLVAY e INOVYN, di predisporre una soluzione operativa per il superamento di tale criticità.

Si richiede che il PIC sia integrato con la descrizione della soluzione tecnica adottata.

- par.14 (Prescrizioni)

Si segnala che non sono presenti prescrizioni relative all'utilizzo della risorsa idrica e ai consumi energetici volti ad intraprendere un trend di ottimizzazione e riduzione. Nel PMC sono riportati alcuni indici di performance, ma solo relativamente alla matrice energia.

- par. 14.3 punto 6 (e)

Questa prescrizione è riportata due volte: in questo punto e nella sezione dei serbatoi e delle pipeline.



- par. 14.4 Prescrizioni emissioni in atmosfera

- Il riferimento al Hg riportato a pag. 387 non sembra più pertinente;
- pag. 394 VLE Perossidati: non è chiaro perché il VLE per alcuni camini diventerà cogente solo dopo 1 anno dal rilascio dell'AIA;
- Nelle tabelle a partire da pag. 390, è opportuno inserire l'indicazione "%O2 t.q." nell'intestazione della penultima colonna prevedendo una nota per i casi diversi. Procedere così per tutte le tabelle;
- Nella sezione relativa all'UP Perossidati manca la tabella della sezione SOLCARR;
- In relazione al punto di emissione 1/A-3 si chiede la motivazione per cui, in presenza di un filtro a maniche, il VLE non è pari a 5 mg/Nm3 come negli altri casi. Analoga osservazione vale per i punti di emissione 1/A-9, 1/C-5;
- A pag. 406 prima del punto (9) è presente una frase da eliminare perché un refuso. In sostituzione della predetta frase si evidenzia che è necessario indicare in maniera esplicita quali sono i sistemi di monitoraggio in continuo da installare ed esercire obbligatoriamente in quanto nel PIC non è presente un'indicazione univocamente chiara. Tale argomento è trattato anche nel PMC ma, da una prima lettura risulta che siano richiesti 4 tipi di monitoraggio in continuo, sempre con i dati archiviati su computer, ma diversi nel trattamento, senza che ci sia un riscontro nel PIC in merito a quale trattamento deve essere riservato ai dati generati dal monitoraggio. A titolo di esempio risulta che nel PMC sia prevista in alcuni casi l'indicazione generica della "registrazione su file dei dati dello SME", in altri casi la "registrazione su file dei risultati ma solo conoscitiva", in altri è invece previsto un "archivio informatico". La razionalizzazione delle prescrizioni in merito a questo specifico aspetto è quindi quanto meno opportuna a livello di PIC in modo da arrivare successivamente ad una definizione più chiara a livello di PMC. Nel caso inoltre di prescrizione di monitoraggio in continuo di tipo conoscitivo è necessario indicare la durata prevista e le modalità di rivalutazione. In tutti i casi in cui viene prescritto uno SME valido per la verifica del VLE deve essere prescritta nel PIC anche la predisposizione di opportuno manuale di gestione SME ai sensi della UNI 14181:2015 e s.m.i.
- Manca una prescrizione esplicita relativa alle caratteristiche che devono avere i punti di campionamento (riferimento alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n.528 del 1 luglio 2013).

- par. 14.5 (Emissioni in corpi idrici)

- inserire a pag. 409 prima del punto 17 la descrizione del sistema di regolazione del pH dello scarico generale attualmente fatta alimentando HCl in area sodiera. Sono in essere procedure di interscambio informazioni tra sodiera e clorometani per tale attività di regolazione che deve esser migliorata. Ad esito del controllo AIA 2018 l'UP Clorometani doveva predisporre uno studio per migliorare tale aspetto in sinergia con UP sodiera. Si ricorda che il pH dello scarico è spesso intorno a 9.1-9.2 punti di pH e, considerato l'alto valore della portata che rende la regolazione del pH con HCl non di facile realizzazione, tale aspetto risulta particolarmente critico per la garanzia del rispetto del VLE pari a 9,5 punti di pH.
- Punto 24 pag. 409 chiarire perché non va considerato il parametro ipoclorito;
- Pag. 410 Mancano le indicazioni relative al punto di scarico impianto SOLCARR trattato nel PMC;
- Punto 28 pag. 409 (VLE SS) si ritiene di mantenere quanto proposto dal Gruppo istruttore nel PIC trasmesso con nota del 24/08/2021 prima delle modifiche apportate in seguito alle osservazioni del gestore (200.000 t/anno invece di 250.000 t/anno). È necessario prevedere un trend di riduzione dei SS scaricati a mare esprimendo tale indicazione sia attraverso la diminuzione del VLE allo scarico, ma anche attraverso la definizione di un indice di performance basato sul rapporto SS scaricati/produzione, che attualmente appare in aumento costante.
- Punto 28 (Saggio di tossicità) si propone di inserire un'indicazione specifica sul saggio di tossicità richiamato dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte III del D.lgs.152/2006 e smi. In



considerazione delle caratteristiche dello scarico generale che è sempre a valori di pH intorno a 9 e con concentrazioni di solidi sospesi molto alte nonché salinità molto alta, risulta importante fornire gli indirizzi sulle modalità di esecuzione della prova anche nel PIC al fine di individuare nel PMC la metodica di analisi più opportuna.

- Punto 28 pag. 409 (VLE Boro) In relazione a quanto indicato "i quantitativi di boro presenti nelle acque "naturali" approvvigionate potranno essere scorporati, nelle seguenti componenti: acqua mare da canale di presa, acqua dal fiume Cecina, acqua A retusa, acqua da emungimento barriera di falda, salamoia vergine di Ponteginori" si ritiene condivisibile tale scelta in relazione alla componente di acqua di mare in quanto essa svolge principalmente la funzione di raffreddamento. Per quanto riguarda le altre componenti, tra cui in particolare la salamoia di Ponteginori, si ritiene che, entrando esse direttamente nel processo di produzione, non possano essere considerate nel computo dei contributi di boro da scorporare. In sintesi si ritiene che sia da scorporare solo il contributo dell'acqua di mare e non gli altri contributi nel calcolo della concentrazione di Boro da confrontarsi con il VLE di 2 mg/l fissato dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte III del D.lgs.152/2006 e smi.
- **punto 29** pag. 411 (incertezza) si segnala che in relazione al VLE attuale e pari a 250.000 t/anno il gestore ha già provveduto a stimare l'incertezza che è risultata dell'ordine del 30%.
- punto 30 Si ritiene opportuno che gli attuali studi sullo stato di salute dell'ambiente marino nell'area influenzata dalle attività dello stabilimento ed i relativi monitoraggi siano tempestivamente aggiornati sulla base degli esiti della validazione di tali studi effettuata da ISPRA in collaborazione con ARPAT, e riportata in allegato 1 al presente parere. Si ricorda, come più volte fatto presente all'Autorità competente dalla Regione Toscana a partire da febbraio 2019, che come stabilito nel DM 177/2015, gli esiti di tali studi e dei relativi monitoraggi sono finalizzati alla verifica dell'adeguatezza dei limiti emissivi della vigente AIA ministeriale stabiliti al punto 28. Gli esiti di tali studi e dei relativi monitoraggi dovranno essere elementi rilevanti nella valutazione della conformità alla BAT n. 10 cap. 2.5 del documento "Reference document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals Solids and Others industry (LVIC-s 2007) UP SODIERA E DERIVATI-SGx".
- **punto 35:** occorre reinserire nella tabella i SST (valori limite in concentrazione) eliminati in seguito alle osservazioni del gestore.

- par. 4.16 Prescrizioni rifiuti

• Inserire una prescrizione relativa all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico distinti per i differenti impianti produttivi presenti nel sito tra sui anche la CTE Solvay (ex Rosen), secondo quanto disposto dalla Circolare Ministero Ambiente n.812 del 4/08/1998, anche in considerazione della differente tipologia di classificazione NOSE-P e NACE, anche se intestati alla stessa società Solvay.

- par. 4.17 Prescrizioni gestione serbatoi e pipe-way

• **punto 49:** si chiede di estendere la prescrizione per tutti i serbatoi contenenti sostanze pericolose e non solo a quelli dotati di tetto galleggiante.

- par. 14.10 Prescrizioni Odori

• **punto 64**: manca l'indicazione della tempistica di adeguamento (per esecuzione mappatura, monitoraggio ecc.) che non risulta indicata neanche nel PMC.

- il punto 69 riporta:

Inoltre, con riferimento alle autorizzazioni sostituite dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Gestore tutte le prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati nell'AIA ovvero che non siano con essa in contrasto.



si suggerisce di eliminare tale prescrizione in quanto non conforme alla normativa AIA vigente.

2. SEGNALAZIONE DI ULTERIORI CRITICITÀ EMERSE NEL CORSO DEI CONTROLLI AIA SVOLTI DA ISPRA IN COLLABORAZIONE CON ARPAT

Si riportano n.3 condizioni indicate ad esito dei controlli AIA 2019 in merito alle quali si ritiene importante che siano presenti opportune prescrizioni nel PIC.

Condizione 4/2019

"Il GI ritiene che il Gestore debba adottare una soluzione tecnologica e/o gestionale (ad es. copertura, sistema di nebulizzazione, ecc. ...) per evitare la dispersione in atmosfera di materiale polverulento, ad es. cumuli di calcare proveniente dalla vagliatura aventi una pezzatura fine non adatta all'alimentazione forno e destinata alla vendita. Il Gestore dovrà inviare ad ISPRA e ad ARPAT entro 60 giorni dal ricevimento del presente rapporto conclusivo una nota ove sia descritta la soluzione tecnologica e/o gestionale che intende adottare ed i tempi di intervento".

Condizione 5/2019

"Al momento della visita ispettiva il GI ha preso visione dei lavori attualmente in corso per il recupero dell'area che ha raccolto fino a febbraio u.s. le acque reflue provenienti dai distillatori della Sodiera B, contenenti in tal caso un elevato tenore in NH4OH. In merito, il GI ritiene necessario che sia prestata particolare attenzione ad eventuali fessurazioni della membrana di fondo, per evitare il rischio infiltrazioni di inquinanti al di sotto del bacino. Il Gestore dovrà quindi prevedere una apposita procedura relativamente ai controlli da effettuarsi sulla tenuta della vasca.

Si richiama inoltre la problematica della regolazione del pH dello scarico generale (già trattata in precedenza) come sollevata nel corso del controllo AIA 2018 e successivamente ribadita anche nel corso del controllo AIA 2019.

Condizione 2018

"Il GI ha effettuato un approfondimento in merito all'evento di superamento del valore limite del pH dello scarico generale SF occorso nel mese di dicembre 2017, per il quale il gestore aveva provveduto ad inviare formale comunicazione all'AC. Il gestore ha chiarito che esso è stato dovuto ad una regolazione errata con HCl del pH. Il Gestore ha inoltre precisato che tale processo di regolazione del pH risulta altamente complesso a causa della molteplicità di fattori che concorrono in modo altalenante alla determinazione del pH rilevato sullo scarico finale SF. Ai fini del miglioramento di tale criticità il Gestore Solvay già avviato un processo di analisi che coinvolge anche il Gestore cointestatario AIA INOVYN.

In merito il GI ha quindi richiesto, come condizione per i Gestori SOLVAY e INOVYN, di predisporre una soluzione operativa per il superamento di tale criticità. Tale soluzione operativa dovrà essere riferita in un apposito report che dovrà essere trasmesso ad ISPRA e ARPAT non oltre il 31 ottobre 2018. Non risultando altresì danni o pericoli concreti e attuali di danno alle risorse ambientali, il Dipartimento ARPAT di Livorno, anche in seguito agli approfondimenti svolti e descritti alle pag. 8-9 della presente relazione, ha inoltre provveduto ad avviare la procedura estintiva del reato ai sensi degli artt. 318-bis e seguenti della Parte VI-bis del D.lgs.152/2006 e smi".

Condizione 2019 (sullo stesso tema)

Si richiede ai Gestori Solvay e Inovyn di proporre azioni di miglioramento, tecnologiche e/o gestionali, volte a consentire una migliore regolazione del pH dello scarico generale SF.

3. APPROFONDIMENTI SVOLTI IN MERITO AD FENOMENO DI RITROVAMENTO DI MATERIALE SOLIDO BIANCASTRO GRANULARE TROVATO SULLA BATTIGIA A



NORD DEL FOSSO BIANCO IN LOCALITÀ SPIAGGE BIANCHE DI VADA

Nel mese di ottobre 2018 e di febbraio 2019 si sono verificati fenomeni di spiaggiamento di materiale solido biancastro granulare sulla battigia a nord del Fosso Bianco. I due fenomeni sono risultati analoghi. Si riporta in allegato 2, per opportuna informazione, la relazione redatta da ARPAT nel febbraio del 2019.

Elenco allegati

Allegato 1: "Valutazione degli studi del CNR (IAMC) sullo stato di salute dell'ambiente marino nell'area potenzialmente influenzata dalle attività dello stabilimento Solvay di Rosignano (LI) Indicazioni operative per l'aggiornamento dello studio di base – ottobre 2021.

Allegato 2: "Esiti delle attività svolte durante l'intervento presso le "Spiagge Bianche" e Solvay Chimica Italia S.p.A. del 14/01/2019 e 18/01/2019 – febbraio 2019".

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa Simona Migliorini

Il referente della pratica è Francesca Poggiali - tel. 055/4389048 - francesca.poggiali@regione.toscana.it